



Comune di San Secondo di Pinerolo

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL CAMPETTO CAGNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.06.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo gratuito del campo polifunzionale denominato "Campo Cagni", ubicato nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in Viale della Rimembranza.
- 1.2 Il servizio di utilizzo del Campo Cagni è assicurato dal Comune che vi provvede direttamente. L'utilizzo persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

Articolo 2 – Avanti diritto

- 1.1 È consentito il libero accesso a tutte le persone, senza distinzioni di religione, etnia o appartenenza politica.
- 1.2 L'utilizzo della struttura di cui all'articolo 1 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo della struttura è altresì consentito per iniziative di interesse collettivo promosse da altri Enti pubblici, associazioni o soggetti privati, con priorità per quelli avente sede nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite negli articoli che seguono.
- 1.3 Ai fini della concessione dell'uso del Campo Cagni, salvo particolari esigenze, si terrà conto della seguenti priorità:
 - Amministrazione Comunale;
 - attività scolastiche limitatamente agli orari previsti dal calendario scolastico;
 - Associazioni locali;

Articolo 3 – Utilizzo della struttura e modalità di gestione

- 3.1 Il Campo Cagni, di cui all'articolo 1, è utilizzabile esclusivamente per l'esercizio delle attività sportive compatibili con la destinazione, le dimensioni e le caratteristiche della struttura (tipo calcetto, pallavolo, ecc.). Il Campo Cagni è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio ed un comportamento corretto ed un volume di voce rispettoso, così come in qualsiasi luogo – spazio pubblico.
- 3.2 La richiesta di utilizzo del Campo Cagni per altre attività ludico-ricreative, diverse da quelle sportive di cui al comma precedente, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 3.3 La struttura e le attrezzature (n. 2 porte da calcetto delle dimensioni di ml 3,00 x 2,00 e n. 6 attacchi per irrigatore posizionati sul perimetro del campo) vengono messe a disposizione degli utenti, dall'Amministrazione Comunale responsabile, in buono stato di conservazione e funzionalità e dovranno essere oggetto di un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, migliona, potrà essere eseguita dall'utilizzatore della struttura.
- 3.4 È assolutamente vietato far accedere alla struttura animali di qualsiasi tipo, salvo che nei seguenti casi:
 - a) per iniziative di carattere socio-assistenziale, per le quali l'utilizzo dei cani ha carattere terapeutico e sanitario, volto a garantire la salvaguardia della salute e del benessere di persone portatrici di fragilità (ad esempio iniziative nell'ambito delle Terapie Assistite con Animali (TAA), Attività Assistite con Animali (AAA), Attività Educative con Animali (AAE));

- b) per iniziative di Associazioni operanti a titolo di volontariato che collaborano con Istituti scolastici, Case di Riposo per anziani, o che sono coinvolte in particolari progetti per soggetti portatori di fragilità;
- c) per organizzare corsi di formazione/educazione cinofila (finalizzati ad esempio all'ottenimento del brevetto di istruttore cinofilo).

Il richiedente concessionario dovrà farsi carico di:

- o delimitare l'area utilizzata nei periodi di didattica;
- o provvedere alla pulizia del sito al termine delle attività;
- o inviare un calendario dettagliato di utilizzo del campo;
- o accollarsi ogni onere e responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dallo svolgimento della attività, a qualsiasi causa essi siano imputabili, deresponsabilizzando pertanto il Comune ed impegnandosi a risarcire tutti i danni causati a terzi.

- 3.5 È vietato introdurre nel Campo Cagni biciclette, ciclomotori o altri mezzi; è vietato arrampicarsi o manomettere le reti, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione.
- 3.6 La struttura dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita.

Articolo 4 – Diniego della concessione all'utilizzo

- 4.1 La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata nel caso di coincidenza del periodo di utilizzo del Campo Cagni da parte di terzi soggetti, di indisponibilità temporanea della struttura e nei casi in cui gli scopi di utilizzo del campo non corrispondano a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.2 La concessione all'utilizzo del campo potrà altresì essere negata ai soggetti che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la struttura è stata richiesta e concessa.

Articolo 5 – Responsabilità

- 5.1 Nella struttura comunale è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nell'articolo 3.
- 5.2 Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo del Campo Cagni.
- 5.3 Il Comune di San Secondo di Pinerolo non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli spazi dati in uso e ad esso pertinenti. Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone in conseguenza e in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- 5.4 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti e danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso a terzi depositati negli spazi concessi in uso, durante e dopo l'orario di utilizzo della struttura.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.



Comune di San Secondo di Pinerolo

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL CAMPETTO CAGNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.06.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo gratuito del campo polifunzionale denominato "Campo Cagni", ubicato nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in Viale della Rimembranza.
- 1.2 Il servizio di utilizzo del Campo Cagni è assicurato dal Comune che vi provvede direttamente. L'utilizzo persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

Articolo 2 – Avanti diritto

- 1.1 È consentito il libero accesso a tutte le persone, senza distinzioni di religione, etnia o appartenenza politica.
- 1.2 L'utilizzo della struttura di cui all'articolo 1 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo della struttura è altresì consentito per iniziative di interesse collettivo promosse da altri Enti pubblici, associazioni o soggetti privati, con priorità per quelli avente sede nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite negli articoli che seguono.
- 1.3 Ai fini della concessione dell'uso del Campo Cagni, salvo particolari esigenze, si terrà conto della seguente priorità:
 - Amministrazione Comunale;
 - attività scolastiche limitatamente agli orari previsti dal calendario scolastico;
 - Associazioni locali;

Articolo 3 – Utilizzo della struttura e modalità di gestione

- 3.1 Il Campo Cagni, di cui all'articolo 1, è utilizzabile esclusivamente per l'esercizio delle attività sportive compatibili con la destinazione, le dimensioni e le caratteristiche della struttura (tipo calcetto, pallavolo, ecc.). Il Campo Cagni è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio ed un comportamento corretto ed un volume di voce rispettoso, così come in qualsiasi luogo – spazio pubblico.
- 3.2 La richiesta di utilizzo del Campo Cagni per altre attività ludico-ricreative, diverse da quelle sportive di cui al comma precedente, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 3.3 La struttura e le attrezzature (n. 2 porte da calcetto delle dimensioni di ml 3,00 x 2,00 e n. 6 attacchi per irrigatore posizionati sul perimetro del campo) vengono messe a disposizione degli utenti, dall'Amministrazione Comunale responsabile, in buono stato di conservazione e funzionalità e dovranno essere oggetto di un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, miglioria, potrà essere eseguita dall'utilizzatore della struttura.
- 3.4 È assolutamente vietato far accedere alla struttura animali di qualsiasi tipo, salvo che nei seguenti casi:
 - a) per iniziative di carattere socio-assistenziale, per le quali l'utilizzo dei cani ha carattere terapeutico e sanitario, volto a garantire la salvaguardia della salute e del benessere di persone portatrici di fragilità (ad esempio iniziative nell'ambito delle Terapie Assistite con Animali (TAA), Attività Assistite con Animali (AAA), Attività Educative con Animali (AAE));

- b) per iniziative di Associazioni operanti a titolo di volontariato che collaborano con Istituti scolastici, Case di Riposo per anziani, o che sono coinvolte in particolari progetti per soggetti portatori di fragilità;
- c) per organizzare corsi di formazione/educazione cinofila (finalizzati ad esempio all'ottenimento del brevetto di istruttore cinofilo).

Il richiedente concessionario dovrà farsi carico di:

- o delimitare l'area utilizzata nei periodi di didattica;
- o provvedere alla pulizia del sito al termine delle attività;
- o inviare un calendario dettagliato di utilizzo del campo;
- o accollarsi ogni onere e responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dallo svolgimento della attività, a qualsiasi causa essi siano imputabili, deresponsabilizzando pertanto il Comune ed impegnandosi a risarcire tutti i danni causati a terzi.

- 3.5 È vietato introdurre nel Campo Cagni biciclette, ciclomotori o altri mezzi; è vietato arrampicarsi o manomettere le reti, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione.
- 3.6 La struttura dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita.

Articolo 4 – Diniego della concessione all'utilizzo

- 4.1 La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata nel caso di coincidenza del periodo di utilizzo del Campo Cagni da parte di terzi soggetti, di indisponibilità temporanea della struttura e nei casi in cui gli scopi di utilizzo del campo non corrispondano a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.2 La concessione all'utilizzo del campo potrà altresì essere negata ai soggetti che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la struttura è stata richiesta e concessa.

Articolo 5 – Responsabilità

- 5.1 Nella struttura comunale è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nell'articolo 3.
- 5.2 Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo del Campo Cagni.
- 5.3 Il Comune di San Secondo di Pinerolo non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli spazi dati in uso e ad esso pertinenti. Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone in conseguenza e in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- 5.4 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti e danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso a terzi depositati negli spazi concessi in uso, durante e dopo l'orario di utilizzo della struttura.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.



Comune di San Secondo di Pinerolo

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL CAMPETTO CAGNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.06.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo gratuito del campo polifunzionale denominato "Campo Cagni", ubicato nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in Viale della Rimembranza.
- 1.2 Il servizio di utilizzo del Campo Cagni è assicurato dal Comune che vi provvede direttamente. L'utilizzo persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

Articolo 2 – Aveni diritto

- 1.1 È consentito il libero accesso a tutte le persone, senza distinzioni di religione , etnia o appartenenza politica.
- 1.2 L'utilizzo della struttura di cui all'articolo 1 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo della struttura è altresì consentito per iniziative di interesse collettivo promosse da altri Enti pubblici, associazioni o soggetti privati, con priorità per quelli avente sede nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite negli articoli che seguono.
- 1.3 Ai fini della concessione dell'uso del Campo Cagni, salvo particolari esigenze, si terrà conto della seguenti priorità:
 - Amministrazione Comunale;
 - attività scolastiche limitatamente agli orari previsti dal calendario scolastico;
 - Associazioni locali;

Articolo 3 – Utilizzo della struttura e modalità di gestione

- 3.1 Il Campo Cagni, di cui all'articolo 1, è utilizzabile esclusivamente per l'esercizio delle attività sportive compatibili con la destinazione, le dimensioni e le caratteristiche della struttura (tipo calcetto, pallavolo, ecc..). Il Campo Cagni è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio ed un comportamento corretto ed un volume di voce rispettoso, così come in qualsiasi luogo – spazio pubblico.
- 3.2 La richiesta di utilizzo del Campo Cagni per altre attività ludico-ricreative, diverse da quelle sportive di cui al comma precedente, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 3.3 La struttura e le attrezzature (n. 2 porte da calcetto delle dimensioni di ml 3,00 x 2,00 e n. 6 attacchi per irrigatore posizionati sul perimetro del campo) vengono messe a disposizione degli utenti, dall'Amministrazione Comunale responsabile, in buono stato di conservazione e funzionalità e dovranno essere oggetto di un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, migliona, potrà essere eseguita dall'utilizzatore della struttura.
- 3.4 È assolutamente vietato far accedere alla struttura animali di qualsiasi tipo, salvo che nei seguenti casi:
 - a) per iniziative di carattere socio-assistenziale, per le quali l'utilizzo dei cani ha carattere terapeutico e sanitario, volto a garantire la salvaguardia della salute e del benessere di persone portatrici di fragilità (ad esempio iniziative nell'ambito delle Terapie Assistite con Animali (TAA), Attività Assistite con Animali (AAA), Attività Educative con Animali (AAE));

- b) per iniziative di Associazioni operanti a titolo di volontariato che collaborano con Istituti scolastici, Case di Riposo per anziani, o che sono coinvolte in particolari progetti per soggetti portatori di fragilità;
- c) per organizzare corsi di formazione/educazione cinofila (finalizzati ad esempio all'ottenimento del brevetto di istruttore cinofilo).

Il richiedente concessionario dovrà farsi carico di:

- o delimitare l'area utilizzata nei periodi di didattica;
- o provvedere alla pulizia del sito al termine delle attività;
- o inviare un calendario dettagliato di utilizzo del campo;
- o accollarsi ogni onere e responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dallo svolgimento della attività, a qualsiasi causa essi siano imputabili, deresponsabilizzando pertanto il Comune ed impegnandosi a risarcire tutti i danni causati a terzi.

- 3.5 È vietato introdurre nel Campo Cagni biciclette, ciclomotori o altri mezzi; è vietato arrampicarsi o manomettere le reti, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione.
- 3.6 La struttura dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita.

Articolo 4 – Diniego della concessione all'utilizzo

- 4.1 La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata nel caso di coincidenza del periodo di utilizzo del Campo Cagni da parte di terzi soggetti, di indisponibilità temporanea della struttura e nei casi in cui gli scopi di utilizzo del campo non corrispondano a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.2 La concessione all'utilizzo del campo potrà altresì essere negata ai soggetti che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la struttura è stata richiesta e concessa.

Articolo 5 – Responsabilità

- 5.1 Nella struttura comunale è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nell'articolo 3.
- 5.2 Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo del Campo Cagni.
- 5.3 Il Comune di San Secondo di Pinerolo non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli spazi dati in uso e ad esso pertinenti. Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone in conseguenza e in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- 5.4 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti e danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso a terzi depositati negli spazi concessi in uso, durante e dopo l'orario di utilizzo della struttura.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.



Comune di San Secondo di Pinerolo

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL CAMPETTO CAGNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.06.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo gratuito del campo polifunzionale denominato "Campo Cagni", ubicato nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in Viale della Rimembranza.
- 1.2 Il servizio di utilizzo del Campo Cagni è assicurato dal Comune che vi provvede direttamente. L'utilizzo persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

Articolo 2 – Aveni diritto

- 1.1 È consentito il libero accesso a tutte le persone, senza distinzioni di religione , etnia o appartenenza politica.
- 1.2 L'utilizzo della struttura di cui all'articolo 1 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo della struttura è altresì consentito per iniziative di interesse collettivo promosse da altri Enti pubblici, associazioni o soggetti privati, con priorità per quelli avente sede nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite negli articoli che seguono.
- 1.3 Ai fini della concessione dell'uso del Campo Cagni, salvo particolari esigenze, si terrà conto della seguenti priorità:
 - Amministrazione Comunale;
 - attività scolastiche limitatamente agli orari previsti dal calendario scolastico;
 - Associazioni locali;

Articolo 3 – Utilizzo della struttura e modalità di gestione

- 3.1 Il Campo Cagni, di cui all'articolo 1, è utilizzabile esclusivamente per l'esercizio delle attività sportive compatibili con la destinazione, le dimensioni e le caratteristiche della struttura (tipo calcetto, pallavolo, ecc..). Il Campo Cagni è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio ed un comportamento corretto ed un volume di voce rispettoso, così come in qualsiasi luogo – spazio pubblico.
- 3.2 La richiesta di utilizzo del Campo Cagni per altre attività ludico-ricreative, diverse da quelle sportive di cui al comma precedente, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 3.3 La struttura e le attrezzature (n. 2 porte da calcetto delle dimensioni di ml 3,00 x 2,00 e n. 6 attacchi per irrigatore posizionati sul perimetro del campo) vengono messe a disposizione degli utenti, dall'Amministrazione Comunale responsabile, in buono stato di conservazione e funzionalità e dovranno essere oggetto di un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, migliona, potrà essere eseguita dall'utilizzatore della struttura.
- 3.4 È assolutamente vietato far accedere alla struttura animali di qualsiasi tipo, salvo che nei seguenti casi:
 - a) per iniziative di carattere socio-assistenziale, per le quali l'utilizzo dei cani ha carattere terapeutico e sanitario, volto a garantire la salvaguardia della salute e del benessere di persone portatrici di fragilità (ad esempio iniziative nell'ambito delle Terapie Assistite con Animali (TAA), Attività Assistite con Animali (AAA), Attività Educative con Animali (AAE));

- b) per iniziative di Associazioni operanti a titolo di volontariato che collaborano con Istituti scolastici, Case di Riposo per anziani, o che sono coinvolte in particolari progetti per soggetti portatori di fragilità;
- c) per organizzare corsi di formazione/educazione cinofila (finalizzati ad esempio all'ottenimento del brevetto di istruttore cinofilo).

Il richiedente concessionario dovrà farsi carico di:

- o delimitare l'area utilizzata nei periodi di didattica;
- o provvedere alla pulizia del sito al termine delle attività;
- o inviare un calendario dettagliato di utilizzo del campo;
- o accollarsi ogni onere e responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dallo svolgimento della attività, a qualsiasi causa essi siano imputabili, deresponsabilizzando pertanto il Comune ed impegnandosi a risarcire tutti i danni causati a terzi.

- 3.5 È vietato introdurre nel Campo Cagni biciclette, ciclomotori o altri mezzi; è vietato arrampicarsi o manomettere le reti, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione.
- 3.6 La struttura dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita.

Articolo 4 – Diniego della concessione all'utilizzo

- 4.1 La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata nel caso di coincidenza del periodo di utilizzo del Campo Cagni da parte di terzi soggetti, di indisponibilità temporanea della struttura e nei casi in cui gli scopi di utilizzo del campo non corrispondano a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.2 La concessione all'utilizzo del campo potrà altresì essere negata ai soggetti che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la struttura è stata richiesta e concessa.

Articolo 5 – Responsabilità

- 5.1 Nella struttura comunale è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nell'articolo 3.
- 5.2 Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo del Campo Cagni.
- 5.3 Il Comune di San Secondo di Pinerolo non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli spazi dati in uso e ad esso pertinenti. Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone in conseguenza e in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- 5.4 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti e danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso a terzi depositati negli spazi concessi in uso, durante e dopo l'orario di utilizzo della struttura.

Articolo 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.